

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 52 del 2017

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2015/169 CC NAS RG del 22.10.2015

Il Commissario

Visto il verbale di contestazione n.° 2015/169 del 22.10.2015, redatto alle ore 10:30 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.C. ARMATORE Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al M.A.s. UPS CANNATA Gaetano (appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 19.07.2015 alle ore 09:15, presso l'attività di Bar-Gelateria artigianale all'insegna BLUE MOON, ubicata in Donnalucata - Frazione di Scicli, gestita dal Sig. **BUSCEMA ANGELO**, nato a Scicli il 22.04.1959 ivi residente in via Montanara n.° 9 in Donnalucata - Frazione di Scicli, di cui lo stesso è responsabile legale in quanto socio amministratore della ditta Blue Moon di Buscema Angelo & C. s.n.c.


Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata a carico del Sig. Buscema Angelo nella qualità sopra specificata, la violazione amministrativa del Regolamento (CE) n.°852/2004 ***“per avere, nella predetta qualità, omesso di comunicare/registrare alla competente Autorità, le variazioni eseguite presso la predetta attività circa l’attivazione all’interno di un locale sito in via Casmene n.° 10, di un deposito di prodotti di gelateria, attrezzato allo scopo con scaffalatura e frigo congelatori. Dalla visione della planimetria dei locali allegata alla Registrazione Alimentare DIA n.° M105054 de 124.10.2010), si appurava che la suddetta variazione apportata non risultava in dicata.”***;

Considerato che la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 193/2007 che prevede la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta, da effettuare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale, emesso 22.10.2015 è stato notificato in data 27.10.2015 ore 18:51 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: bluemoondibuscemaangeloecsnc@cg.legalmail.it in uno al verbale n.° 2016/168 reso in pari data e riguardante altra violazione accertata durante la medesima ispezione, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che avverso il presente verbale il Sig. BUSCEMA ANGELO nella qualità detta, proponeva scritti difensivi ex art. 18 della Legge 689/81, all'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0030315 del 17.12.2015 con i quali si chiedeva altresì la audizione personale;

Considerato che con la nota di convocazione Prot. n.° 2075 del 20.09.2017 per la data del 3.10.2017 ore 16:00 notificata a mezzo pec al Sig. Buscema Angelo si procedeva per la audizione richiesta per il verbale 2015/169 poi rinviata a richiesta di parte al 10.10.2017;



Visto il Verbale di audizione del 10 ottobre 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal Sig. Buscema e dal suo legale anche in riferimento al verbale n.° 2015/168 pur in assenza di scritti difensivi;

Ritenuto quanto eccepito dalla parte in sede di audizione che qui di riporta: "... la conclusione del procedimento è oggi impedita per violazione dei termini indicati nell'art. 2 della L. 241/1990 e succ. mod. e integrazioni giusta indicazione di cui al comma 1° e al comma 6° ove è specificatamente indicato che i termini per la conclusione del procedimento così come fissati dal comma 1° decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio e quindi rileva la nullità del procedimento per cui oggi è stata disposta la convocazione e di conseguenza degli atti che ne costituiscono il presupposto".

Considerata tale eccezione in contrasto con giurisprudenza maggioritaria delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui qui si richiama per tutte la sentenza del 27.4.2006 n.° 9591 che esclude la applicabilità dell'art. 2 delle legge 241/90 al procedimento sanzionatorio e, quindi, alla legge 689/81 in considerazione della natura speciale di questa legge, per cui deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

Considerato ancora quanto rilevato in sede di audizione e negli scritti difensivi dalla parte tramite il proprio legale e cioè: "che il SIAN di codesta azienda ha attestato l'aggiornamento sia della registrazione DIA settore alimentare che del manuale e delle procedure HACCP e ciò in data 12.11.2015" che comunque non esclude la violazione commessa ma costituisce comportamento successivo diretto a regolarizzare quanto verificato;

Ritenuto tuttavia che questa Autorità Competente non può non rilevare d'ufficio il superamento di nove giorni del termini di cui all'art. 14, 2° comma della legge 689/81 che così recita: "Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento" e dichiarare per tale motivo la estinzione del debito sanzionatorio per la mancanza della contestazione nei termini perentori di legge nonostante la fondatezza dei rilievi effettuati dall'organo accertatore e della violazione di legge.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2007;

VISTO il Regolamento (CE) n.°852/2004;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del Verbale n.° 2015/169 CC NAS del 22.10.2015**

e dispone che il presente atto sia notificato a:

-BUSCEMA ANGELO, nato a Scicli il 22.04.1959 ivi residente in via Montanara n.° 9 in Donnalucata - Frazione di Scicli, di cui lo stesso è responsabile legale in quanto socio amministratore della ditta Blue Moon di Buscema Angelo & C. s.n.c tramite pec: bluemoondibuscemaangeloecsnc@cgn.legalmail.it e presso lo studio dell'Avv. Nino Gentile pec: antonino.gentile@avvocatimodica.legalmail.it

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa pec: srg33673@pec.carabinieri.it)

Ragusa, 24.10.2014

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

